

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg. Data 19-12-19

Oggetto:	APPROVAZIONE DEFINITIVA DI VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 30 L.R. N. 34/92 E SMI PER RIDUZIONE AMBITO DI TUTELA CORSI D'ACQUA (ART. 18 N.T.A.) ZONIZZAZIONE LOCALITA' TENNA - DITTA PATERNESI-CAMELI
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERGARI FABRIZIO	P	DI CINTIO GIORGIO	A
SENZACQUA NAZZARENO	P	PATERNESI MELONI FRANCO	P
TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO	A	DI FLAVIO FABIOLA	P
CICCONI FRANCESCO GIOVANNI	P	DEL GATTO RICCARDO	A
AGOSTINI FRANCESCO	P	DILETTI REMO	A
PANAIOLI MARIA CRISTINA	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	7
In carica	n.11	Assenti	n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. VERGARI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa NERLA GIULIANA

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che Il Comune di Santa Vittoria in Matenano è dotato di P.R.G., adeguato al P.P.A.R., P.I.T. e P.T.C., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31-05-2007 (Approvazione definitiva con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 18/07/2006);

VISTA la richiesta di Variante al Piano Regolatore Generale – zonizzazione Località Tenna – per la riduzione dell’ambito di tutela corsi d’acqua (art. 18 N.T.A.) presentata dal Sig. Cameli Gabriele e dalla Sig.ra Paternesi Meloni Luciana, protocollo n. 1052 del 26/02/2019;

PRESO ATTO che Tale esigenza è diretta conseguenza della crisi sismica iniziata in data 24.08.2016 in quanto l’abitazione di residenza, individuata in catasto al foglio n. 3 particella n. 118, risulta inagibile come stabilito dall’ordinanza sindacale n.19/2018 prot. 4608/2018, ad integrazione/sostituzione dell’ordinanza n. 59/2017;

PRESO ATTO che per lo stesso edificio è stato poi concluso il procedimento di valutazione preventiva del livello operativo ed accordato il livello “L3”;

PRESO ATTO della necessità dei richiedenti all’approvazione di detta variante poiché lo stato di gravità del danno dell’edificio di residenza ed altre valutazioni oggettive meglio illustrate nella relazione facente parte integrante degli elaborati di variante, hanno indotto i proprietari all’esecuzione di un intervento di “demolizione e ricostruzione con delocalizzazione” dell’edificio nell’area antistante oltre la SS 210;

VISTI gli elaborati tecnici costituenti la variante al P.R.G., presentati con prot. n. 1052/2019 e predisposti dall’ Ing. Primo Mazzaferro con studio in Penna San Giovanni (MC) P.zza Municipio n.6, i quali prevedono di apportare una riduzione dell’ambito di tutela del corso d’acqua, in prossimità dell’area individuata catastalmente al foglio n. 3 particelle nn. 74-75-280 per favorire l’attivazione di interventi finalizzati alla delocalizzazione del fabbricato oggetto di ricostruzione post-sisma, composti:

TAVOLA N. 1 - Relazione tecnica generale;

TAVOLA N. 2 – Rilievo stato di fatto con vincolo PRG - Sezione;

TAVOLA N. 3 – Proposta di riduzione del vincolo del PRG - Sezione;

RELAZIONE GEOLOGICA;

RITENUTO che per la variante al PRG in questione risulta applicabile la recente Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”.

VISTO L’art. 2 della LR 25/2017 che disciplina le varianti ai piani regolatori generali e in particolare al comma 1 si stabilisce che “le varianti sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà”;

TENUTO CONTO delle ulteriori semplificazioni previste dalla succitata legge e più precisamente:

- comma 3: Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (**PTC**), al piano paesistico ambientale regionale (**PPAR**) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (**PIT**) ...

- comma 6: Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla redazione di una variante parziale e normativa al vigente Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR, che prevede di apportare una riduzione dell'ambito di tutela del corso d'acqua (art. 18 N.T.A.), in prossimità dell'area individuata catastalmente al foglio n. 3 particelle nn. 74-75-280 e apportare limitate modifiche normative per favorire l'attivazione di interventi finalizzati alla delocalizzazione del fabbricato oggetto di ricostruzione post-sisma;

CONSIDERATO che l'area in oggetto è attualmente interessata da un ambito di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. in attuazione dell'art. 29 del Piano Paesistico Ambientale Regionale, per la presenza del fiume Tenna ubicato in prossimità con ambito di tutela di ml. 175 su ogni lato di fascia subappenninica;

PRESO ATTO che con la presente variante viene prevista la riduzione di una limitata porzione dell'ambito di tutela di PPAR, portando il limite tra il fiume e la fascia di tutela dei corsi d'acqua a 275 m, maggiore rispetto a quanto indicato nel PPAR art. 29 pari a 175 m;

PRESO ATTO che la variante in questione non modifica le norme tecniche di piano;

TENUTO CONTO che da uno studio di fattibilità geologica e idrogeologica è emerso che la variante non comporta aumento dell'attuale pericolosità dell'area, né aumento dell'esposizione al rischio idraulico delle strutture e manufatti ricadenti nell'area stralciata

TENUTO CONTO che la presente variante non prevede un ampliamento dell'urbanizzazione dell'area, ma solo la parziale rimozione di una limitatissima porzione di un ambito di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G.;

- che ai fini di quanto previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica, dal D.lgs. 152/06 s.m.i. e dalla L.R. 6/2007, la variante in esame rientra nella fattispecie di cui alle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica", art. 1.3 - Ambito di applicazione, punto "8, lettera k, che recita: Non sono comunque soggetti a VAS, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, *"le varianti ai piani regolatori generali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa"*.

VISTO il parere di competenza dell'ASUR Marche area vasta n. 4 (parere igienico sanitario FAVOREVOLE) pervenuto in data 03.06.2019 prot. 2915;

VISTO il parere favorevole con preiscrizioni, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile- di Fermo con nota prot. 0479085 del 17.04.2019, pervenuta prot. 2075 del 18.04.2019;

VISTO che

- con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 05.06.2019 di prima adozione, unitamente a tutti gli elaborati che compongono il progetto di variante è stato depositato per 30 giorni consecutivi, a fare data dal 04.07.2019, presso la sede Comunale e presso l'Ufficio tecnico del comune, a libera visione del pubblico;

- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio comunale nei termini previsti dalla L.R.n.34/92, con manifesti a stampa sul territorio comunale e sulle pagine del quotidiano a diffusione regionale "Il Resto del Carlino" del 23.07.2019;

VISTA la nota prot. 3595 del 08.07.2019 con la quale la citata variante è stata trasmessa alla Provincia di Fermo Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica- Viale Trento n. 113 63900-Fermo;

VISTA la determinazione del Dirigente del settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica della Provincia di Fermo prot. 12508 del 24.07.2019, pervenuta al presente Ente con nota prot. 3962 del 25.07.2019, con la quale si sono espresse osservazioni ai sensi dell'art. 3 lett. A) art. 15 c.5 della L.R. 34/92;

ESAMINATE E RECEPITE le osservazioni formulate dalla Provincia di Fermo (con il Decreto Dirigenziale di cui sopra), gli elaborati di progetto di variante, onde consentire all'organo consiliare di concludere il procedimento entro il termine stabilito;

RITENUTO pertanto, di dover procedere definitivamente all'approvazione della variante urbanistica in argomento, conformemente:

- alle osservazioni di cui alla citata determinazione n. 215 del 24.07.2019 e n. 620 del 24.07.2019, rilasciata dalla provincia di Fermo Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica-Prot.BB.NN. -VIA-VAS con prot. 12508 del 24.07.2019;

- alle prescrizioni per la variante in oggetto, indicate nel parere favorevole rilasciato con prot. 0479085 del 17.04.2019 dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile- di Fermo;

PRECISATO che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della presente variante al P.R.G., e fra quanto prescritto dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile- di Fermo andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al citato atto rilasciato con prot. 0479085 del 17.04.2019;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere contabile, in quanto trattasi di approvazione di variante parziale al PRG richiesto da un privato al quale faranno capo tutte le spese necessarie inerenti il procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, contenente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

VISTI D. Lgs. 152/06, la L.R. n.7/07 e dalla DGRM n. 1813/10 e D.M. n 1444/1968;

VISTA la Legge Regionale 23/11/2011, n. 22;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n.7;
- Consiglieri votanti n.7;
- Favorevoli n.6;
- Contrari n. /;
- Astenuti n.1 (Di Flavio Fabiola);

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere igienico sanitario FAVOREVOLE dell'ASUR Marche area vasta n. 4, pervenuto in data 03.06.2019 prot. 2915;
3. **DI PRENDERE ATTO** della determinazione dirigenziale n.620 del 24.07.2019, rilasciata dalla provincia di Fermo Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica con prot. 12508 del 24.07.2019, recependo le seguenti osservazioni in merito all'adozione della variante del PRG del Comune di Santa Vittoria in Matenano:
 - a. L'intervento di traslazione dell'edificio esistente potrà attuarsi solo mediante il ricorso al comma 1 e seguenti dell'art. 2 – (Interventi di demolizione e ricostruzione) della Legge Regionale n. 22 del 8 ottobre 2009, "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile;
 - b. L'intervento edilizio, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22 dell'8 ottobre 2009 dovrà essere finalizzato al miglioramento del comportamento energetico nel rispetto del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005;
 - c. Gli interventi edilizi da realizzare nell'area oggetto di variante, fatte salve delle disposizioni delle LR n.22/2009, dovranno rispettare la legge regionale n.13 del 08 marzo 1990 e le corrispondenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale;
 - d. Il nuovo edificio e le relative sistemazioni esterne dell'area di pertinenza, dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale del Piceno;
 - e. Sia rispettato il parere della Regione Marche, Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile, espresso con nota del 02.10.2018 prot. 1104340, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001;
 - f. Sia rispettato il parere dell'ASUR Marche Area Vasta 4 – UOC Igiene e Sanità Pubblica di Fermo;
 - g. L'intervento previsto, di ricostruzione del fabbricato, dovrà rispettare la

normativa vigente in materia di sicurezza antisismica;

4. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio-Genio Civile - di Fermo con nota prot. 0479085 del 17.04.2019, pervenuta prot. 2075 del 18.04.2019 con le seguenti prescrizioni:

- a. *acquisizione in sede di progettazione esecutiva di ogni eventuale singolo intervento da realizzare, degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari per la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione e/o altro, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno in termini di Vseq;*
- b. *realizzare delle strutture di fondazione adoperando particolare cura qualora gli studi geologici esecutivi di dettaglio rilevino presenza di terreno dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche nelle porzioni di area oggetto di intervento edilizio e/o terreni di riporto antropico; in tal caso si adottino tipologie di fondazione tali da consentirne il “bypass”;*
- c. *in generale, di limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisoriali e/o strutturali adeguatamente dimensionate;*
- d. *di limitare al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree, allo scopo di non alterare l'equilibrio idraulico ed idrogeologico dei luoghi ostacolando l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica;*
- e. *di prevedere un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, considerando tempi di ritorno fino a 30 anni e con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare pregiudizi al reticolo idrografico sottostante i pendii ed evitando la dispersione delle acque meteoriche di cui alle reti di smaltimento, sui pendii sottostanti le aree da edificare, allo scopo di preservare la stabilità dei versanti;*
- f. *gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 — “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico — Art.10, comma 4° — Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”;*
- g. *di richiedere il nulla osta al competente ufficio del Genio Civile, per le eventuali aree ricadenti negli ambiti di tutela sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3627/23;*

5. **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE** ai sensi dell'art. 15 comma 5 e art. 30 della L.R.34/1992 es.m.i ed in adeguamento alle osservazioni formulate con determinazione dirigenziale n.620 del 24.07.2019, dalla provincia di Fermo Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica con prot. 12508 del 24.07.2019, il progetto di variante parziale al P.R.G. di questo Comune, per la riduzione ambito di tutela corsi d'acqua (art. 18 N.T.A.) – Zonizzazione Località Tenna - presentata dal Sig. Cameli Gabriele e dalla Sig.ra Paternesi

Meloni Luciana, protocollo n. 1052 del 26/02/2019 come da progetto redatto dall' Ing. Primo Mazzaferro con studio in Penna San Giovanni (MC) P.zza Municipio n.6, composto dai seguenti elaborati, non allegati materialmente alla presente deliberazione ma depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

TAVOLA N. 1 - Relazione tecnica generale;

TAVOLA N. 2 – Rilievo stato di fatto con vincolo PRG - Sezione;

TAVOLA N. 3 – Proposta di riduzione del vincolo del PRG - Sezione;

RELAZIONE GEOLOGICA;

- conformemente alle osservazioni di cui alla citata determinazione n. 215 del 24.07.2019 e n. 620 del 24.07.2019, rilasciata dalla provincia di Fermo Viabilità Infrastrutture Urbanistica Serv. Urbanistica-Prot.BB.NN. -VIA-VAS con prot. 12508 del 24.07.2019:

- a. L'intervento di traslazione dell'edificio esistente potrà attuarsi solo mediante il ricorso al comma 1 e seguenti dell'art. 2 – (Interventi di demolizione e ricostruzione) della Legge Regionale n. 22 del 8 ottobre 2009, "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile;
- b. L'intervento edilizio, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22 dell'8 ottobre 2009 dovrà essere finalizzato al miglioramento del comportamento energetico nel rispetto del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005;
- c. Gli interventi edilizi da realizzare nell'area oggetto di variante, fatte salve delle disposizioni delle LR n.22/2009, dovranno rispettare la legge regionale n.13 del 08 marzo 1990 e le corrispondenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale;
- d. Il nuovo edificio e le relative sistemazioni esterne dell'area di pertinenza, dovranno essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale del Piceno;
- e. Sia rispettato il parere della Regione Marche, Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile, espresso con nota del 02.10.2018 prot. 1104340, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001;
- f. Sia rispettato il parere dell'ASUR Marche Area Vasta 4 – UOC Igiene e Sanità Pubblica di Fermo;
- g. L'intervento previsto, di ricostruzione del fabbricato, dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antisismica;

- conformemente alle seguenti prescrizioni, pervenute dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio-Genio Civile - di Fermo con nota prot. 0479085 del 17.04.2019, pervenuta prot. 2075 del 18.04.2019:

- a. *acquisizione in sede di progettazione esecutiva di ogni eventuale singolo intervento da realizzare, degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari*

per la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione e/o altro, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno in termini di Vseq;

- b. realizzare delle strutture di fondazione adoperando particolare cura qualora gli studi geologici esecutivi di dettaglio rilevino presenza di terreno dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche nelle porzioni di area oggetto di intervento edilizio e/o terreni di riporto antropico; in tal caso si adottino tipologie di fondazione tali da consentirne il "bypass";
 - c. in generale, di limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisoriali e/o strutturali adeguatamente dimensionate;
 - d. di limitare al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree, allo scopo di non alterare l'equilibrio idraulico ed idrogeologico dei luoghi ostacolando l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica;
 - e. di prevedere un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, considerando tempi di ritorno fino a 30 anni e con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare pregiudizi al reticolo idrografico sottostante i pendii ed evitando la dispersione delle acque meteoriche di cui alle reti di smaltimento, sui pendii sottostanti le aree da edificare, allo scopo di preservare la stabilità dei versanti;
 - f. gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante " LR 23 novembre 2011 — "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico — Art.10, comma 4° — Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali";
 - g. di richiedere il nulla osta al competente ufficio del Genio Civile, per le eventuali aree ricadenti negli ambiti di tutela sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3627/23;
6. **DI STABILIRE** che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della presente variante al P.R.G., e fra quanto preiscritto dalla Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile- di Fermo andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al citato atto rilasciato con prot. 0479085 del 17.04.2019;
7. **DI DARE ATTO** che i citati elaborati della variante innanzi approvata vengono visti dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio area tecnica;
8. **DI STABILIRE** che dovranno essere rispettate le prescrizioni sopraindicate ed impartite dai Servizi Territoriali di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento dovrà essere approvato secondo i termini stabiliti all'art. 30 della L.R. 34/92 e all' art.2 L.R. 25/2017;

10. **DI DARE ATTO** che, a fini conoscitivi, dovrà essere inviata all'Amministrazione Provinciale di Fermo copia della deliberazione di Consiglio Comunale della variante alle norme PRG ai sensi dell'art. 26 c.9 della L.R. 34/92;
11. **DI DARE MANDATO** all'ufficio tecnico di pubblicare la presente copia stralcio di delibera di C.C. sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e di eseguire tutte le procedure di pubblicazione necessarie previste dalla normativa di riferimento, per l'entrata in vigore della presente variante;
12. **DI DISPORRE** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs n. 33/2013, modificato dall'art. 43 comma 1 del D. lgs n. 97/2016, la presente deliberazione venga pubblicata, tempestivamente, sul sito web del presente Comune nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e Governo del Territorio;
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri diretti e riflessi per il comune trattandosi di pianificazione urbanistica;
14. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area competente l'espletamento di tutti i successivi atti necessari per l'esecuzione dei lavori;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n.7;
- Consiglieri votanti n.7;
- Favorevoli n.6;
- Contrari n. /;
- Astenuti n.1 (Di Flavio Fabiola);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del TUEL.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

Oggetto:	APPROVAZIONE DEFINITIVA DI VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 30 L.R. N. 34/92 E SMI PER RIDUZIONE AMBITO DI TUTELA CORSI D'ACQUA (ART. 18 N.T.A.) ZONIZZAZIONE LOCALITA' TENNA - DITTA PATERNESI-CAMELI
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 03-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to VERGARI FABRIZIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	
F.to VERGARI FABRIZIO	
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to NERLA GIULIANA	F.to SENZACQUA NAZZARENO

=====

Prot. N.	Approvata	Li	07-01-20
----------	-----------	----	----------

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

☐ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARRI ENRICO

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20.

- é divenuta esecutiva il giorno:

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GASPARRI ENRICO

=====

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
GASPARRI ENRICO

=====